

GLI ENTI ECCLESIASTICI NELL'ORDINAMENTO STATUALE

di Mons. Andrea Celli

Già Direttore dell'Ufficio Giuridico del Vicariato di Roma, Parroco della Parrocchia di San Pio X (Roma)

La materia degli enti ecclesiastici è vasta e complessa. Nella Relazione sui Principi del Nuovo Accordo (1984) si sottolinea: “un indirizzo sostanzialmente innovativo, adeguato alle recenti dinamiche dei rapporti tra strutture ecclesiastiche e società civile”, tanto da mettere nella dovuta evidenza la necessità di salvaguardare il carattere di ecclesiasticità degli enti medesimi. In materia occorre tutelare e contemperare le diverse esigenze dello Stato e della Chiesa. Da un lato lo Stato intende garantire la sussistenza di determinati requisiti formali e sostanziali; dall'altro la Chiesa intende fruire di tutti gli strumenti giuridici necessari per il raggiungimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle sue diverse attività.

Siamo di fronte a due Ordinamenti che ci forniscono un doppio binario: il collegamento con la struttura e l'organizzazione della Chiesa e nel contempo l'attenzione ai Principi generali dell'Ordinamento giuridico italiano e la tutela dei diritti e degli interessi ai diversi livelli normativi.

Cerco di azzardare un punto di incontro tra i due Ordinamenti e lo trovo nel concetto di Persona umana.

Sembra strano che gli enti ecclesiastici, che nell'immaginario collettivo rimandano al concetto di collettività, di operatività e visibilità in forma associata, tutelino al contrario un diritto individualistico che è alla base dell'Ordinamento canonico e civile. Il Concilio Vaticano II in *Gaudium et Spes* 24 esprime che “l'uomo è sulla terra, la sola creatura che Dio abbia voluto per se stessa”; ancora nell'Enciclica *Centesimus Annus* del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II si legge che “la principale risorsa dell'uomo è l'uomo stesso”; non ultimo, nell'Enciclica di Benedetto XVI *Caritas in Veritate* si sottolinea come fine la realizzazione e lo sviluppo del corpo sociale “di tutto l'uomo e di tutti gli uomini”.

In tutti questi Documenti è presente un apparato valoriale, carico di istanze ed esigenze, che diviene luogo di diritto, dal che si evince che le fonti degli enti ecclesiastici prima ancora che normative hanno una chiara valenza antropologica.

Anche nella nostra Carta costituzionale, oltre all'attenzione massima riservata all'individuo, si può scorgere la recondita risposta alla domanda: come nascono gli enti ecclesiastici?

L'art. 20 esprime la massima tutela dell'ente ancor prima di una sua organizzazione; per esso non ci può essere lo sfavore di un trattamento normativo odioso (Dossetti); detto articolo è in stretto collegamento con il precedente articolo 19, alla base del quale troviamo il diritto di libertà religiosa (pubblico - soggettivo) che può essere espresso e professato, per il pieno svolgimento del sentimento religioso dell'individuo, in forma associata. È il caso in cui il singolo per esprimere meglio la propria personalità religiosa debba dar vita ad enti esponenziali della

Confessione madre o far ricorso ad essi quali strumenti e centri di espressione del proprio diritto di libertà religiosa.

In altri termini, il rafforzamento e la tutela di detti enti permette al singolo di esercitare la propria libertà religiosa in quel particolare modo che viene definito dal dettato costituzionale “in forma associata”; di qui il diritto individualistico sotteso agli enti ecclesiastici e cardine per la Chiesa di ciò che si definisce fine primario, la salus dell’anima (“salus animarum suprema lex est”), e per lo Stato l’esigenza di sottolineare, come esprime autorevole dottrina, che “alcuni diritti siano attribuiti all’uomo come tale al singolo per ciò che rappresentano per esso singolo nelle sue qualità universali o per l’appagamento dei suoi bisogni e desideri individuali”.

In campo concordatario troviamo una definizione più puntuale: l’art. 7 dell’Accordo del 1984 e la successiva Legge n. 222 del 1985 all’art. 1, che ha valore programmatico, fanno emergere due elementi importanti per la nostra trattazione. Il primo è il collegamento con la Confessione madre, il secondo è la finalità di religione o di culto.

Il profilo finalistico assurge per la prima volta in modo inequivoco a parametro essenziale per la ecclesiasticità di un ente fugando ogni dubbio circa la disgiunzione tra carattere ecclesiale e finalità, tanto da affermare che senza il fine suddetto l’ente non dovrebbe esistere.

Dal che ogni ente ecclesiastico che abbia il fine di religione e di culto può aspirare al riconoscimento civile ed essere a buon diritto annoverato tra gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che godono della personalità di diritto, con la relativa capacità di agire, vale a dire, di concludere negozi giuridici, ed essere, più in generale, titolari di diritti e doveri all’interno dell’Ordinamento italiano.

Ottengono il riconoscimento civile in diverso modo: per antico possesso di stato, se si tratta di enti esistenti in epoca anteriore alla formazione dello Stato italiano (preunitaria); oppure con la semplice erezione canonica se sono enti centrali della Chiesa cattolica (Santa Sede, Seminari, antichi Istituti religiosi, ecc.). Per gli altri, gli artt. 2 e 16 della Legge n. 222 dell’85 - su citata - dispongono che il fine di religione o di culto venga “accertato di volta in volta”, un retaggio del Codice civile del 1865 dal quale si evince la sfiducia del legislatore per le associazioni religiose.

Il fine, così come espresso dal dettato della norma pattizia, deve mantenere, per la sua importanza, un rilievo qualitativamente eminente e centrale tra le diverse finalità, così da configurarsi come vera e propria causa dell’ente stesso: la sua ragion d’essere.

Per la tipizzazione del fine di religione o di culto, la legge rimanda all’art. 16. La norma deve ricorrere alla categoria delle “attività” per comprenderne le finalità, riconoscendo implicitamente di non avere gli strumenti adeguati per disciplinare e valutare le finalità che rispondono a criteri ispiratori del tutto ignoti all’esperienza giuridica statale, e che si rifanno all’Ordinamento canonico. Si sfiora così il problema dell’autonomia ordinamentale del Codice di diritto canonico, che non può essere in alcun modo lesa; la formulazione dell’art. 16 nasce dall’esigenza del Legislatore di oggettivizzare, attraverso lo studio estrinseco della vita dell’ente, le finalità,

cristallizzandole nelle attività, che vengono definite istituzionali lettera a) della norma, e possibili, nonché lecite ma non geneticamente strutturali, nella lettera b) del medesimo articolo.

Carlo Arturo Jemolo al riguardo commentava: “nella pratica potranno esserci forti dubbi sul riconoscimento o meno della personalità a seguito delle attività (lett. a o b) ma i principi generali non sono in discussione”. Coerentemente a quanto affermato basti riflettere sulla natura delle attività dell’Istituto Centrale per il Sostentamento per il clero e di quelli diocesani. L’elemento finalistico delle loro attività non è immediatamente e formalmente visibile perché l’attività è strumentale e mediata al sostentamento stesso.

Per le altre diverse tipologie di enti definite dalla normativa concordataria, l’art. 9 tratta delle Associazione pubblica di fedeli, l’art. 11 delle Chiese, l’art. 12 delle Fondazioni di culto (ecc.).

Tutti questi enti potrebbero essere persone giuridiche e pubbliche nella Chiesa e non ancora nello Stato, enti cioè, esistenti nell’Ordinamento italiano solo “di fatto”, per i quali, ai sensi dell’art. 2 del Protocollo del 15 novembre 1984, non si applicano le norme pattizie.

Vi sono poi aspetti peculiari inerenti alla vita degli enti ecclesiastici definiti dalla normativa concordataria: l’art. 19 tratta dei mutamenti sostanziali, mentre l’art. 20 della devoluzione del patrimonio; è recepita la norma canonica del commissariamento, e non tutti gli enti sono soggetti ad avere uno Statuto proprio (ad es. le Parrocchie o le Diocesi). Queste sono solo alcune delle peculiarità normative cui soggiacciono gli enti in argomento.

Si può parlare in tema di enti ecclesiastici di privilegi? Credo che si debba sottolineare al contrario la specificità del carattere di ecclesiasticità dell’ente, tale da imporre l’affermazione della propria natura di ente ecclesiastico, con le proprie caratteristiche sancite dalla legge e dal Sistema normativo, non omologabili agli altri enti di diritto comune.

La Chiesa, con il suo Ordinamento originario e sovrano, sembra avere piena facoltà di affermare una cultura che veda in gioco e tuteli alti valori: primo fra tutti la difesa dell’individuo e dello sviluppo della propria personalità religiosa; in secondo luogo la specificità della struttura genetica degli enti ecclesiastici, nel loro rapporto con la Confessione religiosa.

La cancellazione dello Stato confessionista esclude che finalità religiose possano ricomprendersi tra le finalità dello Stato. Gli enti in argomento non sono enti dunque qualificabili come pubblici, ma neanche totalmente privati. In un’ottica laica - e non laicista - dobbiamo opporci ad una illecita e nociva ingerenza dello Stato nella loro autonomia di gestione e di organizzazione, se non per un mero controllo di legittimità.

A tal riguardo autorevole dottrina definisce gli enti ecclesiastici, “persone giuridiche private dotate di una speciale autonomia in ragione del carattere ecclesiastico che lo Stato riconosce e tutela specificamente”; per chi scrive semplicemente: enti ecclesiastici.